

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
Viale Carso n. 57 - 00195 - Roma
Tel. 06.39734918 - Fax 06.39738817
E-mail: c.pellegriniquarantotti@studiolegalempf.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

I Sigg.ri: BURGIO SARA (C.F.: BRGSRA90H51H501R); CALARCO ANGELA (C.F.: CLRNGL84T64H224D); CELANO ROSSELLA (C.F.: CLNRSL90M61L049C); COSIMO ENRICO (C.F.: CSMNRC94H07A859M); NERI FRANCESCA (C.F.: NREFNC94L66E202H); STASSI FLAVIA (C.F.: STSFLV93S45G273V); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti, ed elett.te domiciliati presso il suo studio, in Roma, a Viale Carso n. 57, giuste procure in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax* 06.39738817 *e l'indirizzo email di PEC:*

cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.

RICORRONO

nei confronti de:

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, CINECA Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, Università degli studi di Bari, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Camerino, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Napoli Federico II, Università degli studi di Padova, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Teramo, Università degli studi di Torino, ciascuna in persona del rispettivo Rettore pro tempore.

- Resistenti -

PETRUCCI MARIA FRANCESCA, LAMBERTINI MARCELLO, DE MEI CLAUDIO,
19/11/2013-459674 A
NANOTTI MARTINA
AGS Roma / LEGALE



0459674-2013AAOORM

- Eventuali controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in medicina veterinaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2013/2014, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi;

B) della graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del provvedimento di estremi sconosciuti, con il quale a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, con il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*, è stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso al corso di laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 2013/2014;

D) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato attivato il corso di laurea in medicina veterinaria a numero programmato, per l'anno accademico 2013/2014, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo *de quo*, C.U.N.);

E) del Decreto Ministeriale 22 luglio 2013 n. 649 *"Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria a.a.2013/2014"*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014"*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di sessanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali il M.I.U.R., avvalendosi di Cambridge Assessment e di una Commissione di esperti di cui al punto precedente, ha predisposto i sessanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina veterinaria, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in data 3 settembre 2013, e degli atti con cui sono stati validati e resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

J) delle disposizioni interministeriali del 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate per l'anno accademico 2013/2014, e del contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2013/2014 riferito alle predette disposizioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

K) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medici veterinari per l'anno accademico 2013-2014 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 24 aprile 2013 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale, tuttavia non reso sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;

L) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

M) del numero dei posti indicati quali disponibili sia a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, sia a livello di offerta formativa deliberata da ciascun Ateneo, anche per quel che riguarda i posti relativi al potenziale formativo riservato ai cittadini stranieri deliberati dagli stessi Atenei, nonché della relativa ripartizione tra le Università;

N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

O) del parere espresso in data 19 aprile 2013 dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

P) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;

Q) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

R) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, in data 3 settembre 2013, partecipavano alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, al fine di iscriversi ai suddetti corsi presso le sedi da ciascuno indicate, secondo quanto disposto dall'allegato 2 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 e dai rispettivi bandi dalle Università.

In particolare, di seguito, si indica, per ciascun ricorrente: il corso di laurea per il quale ha concorso; la sede di svolgimento della prova (che costituisce la prima scelta); il punteggio conseguito; il punteggio ulteriore cui avrebbe avuto diritto per la valutazione del percorso scolastico, c.d. "bonus maturità" (art. 10, comma 3, lett. b) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449):

COGNOME E NOME	SEDE PROVA	PUNTEGGIO TEST	PUNTEGGIO BONUS
Burgio Sara	Bologna	33,7	9
Calarco Angela	Messina	20,3	10
Celano Rossella	Bari	14,8	
Cosimo Enrico	Torino	26,8	9
Neri Francesca	Pisa	17,1	7
Stassi Flavia	Messina	28,1	5

I ricorrenti, successivamente allo svolgimento della prova, venivano a conoscenza che, a seguito di quanto approvato dal Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, era stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso ai corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Tale eliminazione derivava dall'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 21/2008.

Pertanto, la graduatoria per l'accesso al corso di laurea in medicina veterinaria, pubblicata il 30 settembre 2013 - contrariamente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 e dai rispettivi bandi dalle Università – veniva determinata esclusivamente in relazione al punteggio conseguito da ogni studente nel test d'accesso (punteggio massimo 90 punti), senza tenere conto del predetto “bonus maturità”.

I ricorrenti, quindi, venivano a conoscenza della avvenuta loro mancata ammissione ai predetti corsi e del corrispondente diniego all'iscrizione o, comunque, nella sede indicata quale prima scelta, tramite la pubblicazione della predetta graduatoria sul sito del M.I.U.R. <http://accessoprogrammato.miur.it> ed i successivi scorrimenti della stessa.

Ciò premesso, l'esclusione è illegittima e, previa iscrizione con riserva dei ricorrenti, deve essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Legge n. 264/1999 - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione -

Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio - Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi - contraddittorietà - illogicità.

I.1. Il Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 stabilisce le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a. 2013/2014.

In particolare, l'art. 10, comma 3, del predetto Decreto, prevede che, ai fini dell'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, a.a. 2013/2014, per la valutazione della prova selettiva e per la relativa formazione della graduatoria unica nazionale " ... *si tiene conto dei seguenti criteri: a) valutazione del test (max 90 punti): 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data; b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti): il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:*

<i>Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a:</i>	<i>Punteggio</i>
<i>100 e lode</i>	<i>10 punti</i>
<i>99-100</i>	<i>9 punti</i>
<i>97-98</i>	<i>8 punti</i>
<i>95-96</i>	<i>7 punti</i>
<i>93-94</i>	<i>6 punti</i>
<i>91-92</i>	<i>5 punti</i>
<i>89-90</i>	<i>4 punti</i>
<i>86-87-88</i>	<i>3 punti</i>
<i>83-84-85</i>	<i>2 punti</i>
<i>80-81-82</i>	<i>1 punto</i>

..... *Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2. Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di*

stato viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell'anno scolastico 2012/13. Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: - i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma; - i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma. I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul portale University del Ministero (www.university.it) entro il 30 agosto 2013."

Il successivo comma 4 stabilisce, quindi, che: *"Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b)."*, mentre il comma 6 che: *"Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'allegato 2."*

Pertanto, sia il predetto Decreto Ministeriale, sia i rispettivi bandi degli Atenei prevedono – senza che siano intervenute successive rettifiche – che il punteggio totale delle prove di ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, per l'a.a. 2013/2014, è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione del test e nella valutazione del percorso scolastico di ciascun candidato.

Gli odierni ricorrenti, quindi, il 3 settembre 2013, si sono recati a svolgere la prova selettiva consapevoli che le regole della procedura concorsuale cui partecipavano fossero quelle anzidette, tant'è che gli stessi commissari, in molti Atenei, hanno provveduto a rileggere le norme dei rispettivi bandi secondo le suindicate ed ivi contenute norme.

Tuttavia - come anticipato nella premessa in fatto - i ricorrenti, successivamente allo svolgimento della prova, sono venuti a conoscenza che, a seguito di quanto approvato dal

Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, era stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di maturità.

Di conseguenza, la graduatoria del 30 settembre 2013 è stata pubblicata senza tenere conto della valutazione del percorso scolastico previsto dall'art. 10, comma 3, lett. b) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 e dai rispettivi bandi degli Atenei.

Mentre, a ben vedere, l'attribuzione del punteggio relativo al c.d. “bonus maturità” agli odierni ricorrenti, i quali, comunque, ne avevano pienamente diritto, li avrebbe potuti pienamente far rientrare tra i posti utili in graduatoria, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi, in base alla loro posizione ed al punteggio complessivo ottenuto, con conseguente ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria presso l'ateneo da ciascuno indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via indicati.

Invero, si evidenzia come, alla data di notifica del presente atto, si siano potuti immatricolare al corso di laurea in medicina veterinaria concorrenti con punteggi ben inferiori rispetto a quelli degli odierni ricorrenti (test + bonus). Più precisamente, con specifico riguardo alle posizioni di interesse degli odierni ricorrenti, considerati gli ultimi scorrimenti – a quanto risulta – si sono iscritti, nei diversi Atenei, studenti anche con i seguenti punteggi: all'Università di Bari con 33,40; all'Università di Messina con 33,50; all'Università di Pisa con 34,70; all'Università di Torino con 35,30; all'Università di Bologna con 36,20.

Ebbene, la mancata attribuzione del punteggio relativo al c.d. “bonus maturità”, stabilita successivamente allo svolgimento delle prove selettive, risulta essere palesemente illegittima, atteso che il Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 ed i successivi bandi delle Università prevedono una procedura concorsuale diversa, vale a dire che nella formazione della graduatoria si tenga conto di tale ulteriore criterio di valutazione.

Innanzitutto, risulta essere stata violata la norma di cui all'art. 4 della Legge n. 264/1999, la quale prevede che “L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei

previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.”.

In secondo luogo, essendo state cambiate le regole della procedura concorsuale successivamente allo svolgimento della prova ed all'insaputa dei candidati, risulta clamorosa la violazione del principio della tutela dell'affidamento degli stessi a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 ed i successivi bandi delle Università.

Invero, i candidati hanno basato le loro strategie nell'affrontare il test – che, per come è strutturato, premia non i più preparati, bensì i più svelti e con maggiori capacità mnemoniche – nonché i loro studi, sulla possibilità di fruire o meno del c.d. “bonus maturità”.

In particolare, gli odierni ricorrenti, essendone sicuri di poter contare sul predetto punteggio aggiuntivo, avevano deciso già “a tavolino”, cioè nei giorni precedenti, la loro strategia di risposta: ad esempio c'è chi ha ritenuto di non rischiare di rispondere a domande per le quali non era sicuro della risposta, al fine di non subire una decurtazione di punteggio (0,4 per ogni risposta errata) e non depauperare il “tesoretto” del bonus; o chi, invece, ha ritenuto di “buttarsi” per un prestabilito numero di risposte sulle quali non era sicuro, poiché anche sbagliandone una dozzina avrebbe perso, nella peggiore delle ipotesi, solo circa la metà del bonus sul quale pensava di poter contare.

In ogni caso, il cambiamento delle regole, avvenuto all'insaputa dei candidati e successivamente allo svolgimento delle prove, ha danneggiato i ricorrenti in misura decisiva.

In realtà, tutta la selezione è da considerarsi falsata, sia per coloro che avevano il bonus, sia per coloro che non lo avevano, in quanto ognuno ha deciso di adottare una strategia nello svolgimento della prova in relazione alla circostanza di avere o meno tale punteggio aggiuntivo. Senza considerare che molti candidati, facendo affidamento sulle norme sopra richiamate e che quest'anno il voto di maturità avrebbe avuto una incidenza fondamentale per l'accesso al corso di laurea in questione, hanno privilegiato approfondire maggiori energie nel sostenere l'esame di stato, piuttosto che nella preparazione ai quiz universitari.

I.2. Al riguardo, occorre evidenziare come sia ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il principio "*tempus regit actum*" non trova applicazione per le procedure concorsuali, in quanto le norme di riferimento sono quelle in vigore nel momento di inizio della procedura (**Consiglio di Stato n. 124 del 12.1.2011**).

In particolare, secondo la prevalente e migliore giurisprudenza, infatti, occorre fare riferimento alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando che devono essere applicate e le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito, non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi. Tale principio, che ha trovato espressione in molte decisioni amministrative (**CdS, VI, 21.7.2010, n. 4791; CdS, VI, 12.6.2008, n. 2909; CGARS, 14.9.2007, n. 836; CdS, V, 21.9.2005, n. 4937; CdS, V, 5.10.2005, n. 5316; CdS, IV, 6.7.2004, n. 5018**), può essere riassunto in estrema sintesi osservando che all'intero procedimento si applicano le regole in vigore al momento del suo inizio salvo che, ovviamente, la *lex specialis* e cioè il bando, non abbiano diversamente previsto e salva, ovviamente, l'applicabilità delle norme meramente interpretative che formano un tutt'uno con la norma interpretata.

In sintesi, la giurisprudenza ha affermato che: a) il principio secondo il quale "*tempus regit actum*" non trova applicazione alle procedure concorsuali in corso al momento di entrata in vigore delle nuove norme; b) un concorso è interamente disciplinato dalle norme in vigore nel momento di inizio del relativo procedimento.

I corollari che se ne debbono trarre sono i seguenti: poiché la procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando, che costituisce *lex specialis* della procedura, è in questo momento che si determina il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso.

Dunque, sono irrilevanti le novità normative intervenute successivamente alla pubblicazione del bando, non solo se esse riguardino i requisiti di ammissione dei candidati, ma anche le modalità di svolgimento delle prove, ecc.

Inoltre, va ricordato che in materia di concorsi pubblici si applica il principio della tutela dell'affidamento dei candidati, che sono principalmente garantiti attraverso il rispetto della *par condicio*. *"In tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio" (CdS, VI, 21.7.2010, n. 4791).*

Diversamente l'applicazione delle norme sopravvenute determinerebbe un'alterazione dei presupposti giuridici del procedimento: da una parte, infatti, si avrebbero le norme, per così dire, *"di partenza"* del procedimento e dall'altra quelle di chiusura del medesimo. Le *"regole del gioco"* sarebbero in tal modo modificate nel corso della *"partita"* e questo solleva più di una perplessità sulla conformità di tale soluzione al nostro sistema costituzionale.

Al riguardo, la Sezione IV del Consiglio di Stato, con la recente sentenza, sopra citata, 12.1.2011, n. 124, ha confermato un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa dell'ultimo decennio ed ha ribadito il principio secondo cui le norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse, restando interamente disciplinati dalla normativa vigente al momento del loro inizio.

I.3. Nei termini sopra descritti si contesta la legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 20 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, per contrasto con gli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione.

II

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Legge n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 168/1989 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio - contraddittorietà - illogicità.

La formazione della graduatoria per l'accesso ai corsi di laurea oggetto del presente giudizio, pubblicata il 30 settembre 2013 senza tenere conto del voto di maturità dei ricorrenti, risulta essere illegittima anche sotto altro profilo.

Infatti, il M.I.U.R. ha ritenuto di eliminare, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso ai corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.

Più precisamente, l'art. 20 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”* recita *“L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Ebbene, l'articolo 4 del citato decreto legislativo intitolato *“Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264”*, non stabilisce l'istituzione del c.d. *“bonus maturità”* dovuto al percorso scolastico, ma indica solo quali siano i criteri per procedere a tale riconoscimento.

In realtà, la normativa che disciplina gli accessi alle facoltà a numero programmato è la Legge n. 264/1999, la quale all'art. 4 prevede che *“L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”*.

Pertanto, è il M.I.U.R., in virtù della delega riconosciuta dalla predetta normativa (Legge n. 264/1999), che stabilisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, sia in ordine ai contenuti dei test che gli studenti devono affrontare, sia relativamente ai criteri di valutazione degli stessi, predeterminando, altresì, i punteggi da assegnare, sia, infine, riguardo la eventuale valutazione del voto di diploma di maturità nel computo totale del punteggio della selezione.

Più precisamente, a prescindere dall'esistenza o meno dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, il M.I.U.R., ex art. 4 della Legge n. 264/1999, ben poteva disciplinare le prove introducendo la valutazione del voto di maturità.

Ne deriva che l'abrogazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, non determina in alcun modo la caducazione della valutazione del percorso scolastico nella procedura concorsuale de qua, bensì, addirittura paradossalmente, abrogando i criteri di legge prestabiliti la sua corretta definizione, rimuove ogni ostacolo alla sua utilizzazione, liberando ogni vincolo normativo al riguardo.

Di conseguenza, la regolamentazione relativa all'attribuzione di un punteggio ulteriore nella prova per la valutazione del percorso scolastico, c.d. “bonus maturità”, prevista dall'art. 10, comma 3, lett. b) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 e richiamata dai rispettivi bandi degli Atenei – non trovando la sua fonte normativa nell'abrogato articolo 4 del Decreto

Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, bensì essendo riconducibile alla delega prevista dalla Legge n. 264/1999 – risulta essere attualmente pienamente in vigore, oltrechè legittima.

Pertanto, la graduatoria del 30 settembre 2013, nella parte in cui non prevede l'attribuzione del punteggio relativo al c.d. "bonus maturità" agli odierni ricorrenti, risulta essere illegittima.

II.2. Peraltro tali considerazioni risultano conformi anche in relazione al principio dell'autonomia universitaria ed alla luce delle disposizioni contenute nel regolamento cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

In particolare, l'art. 6, in ordine ai requisiti di ammissione ai corsi di studio, prevede che siano i regolamenti didattici a definire le conoscenze richieste per l'accesso ed a determinare, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Ed ancora, l'art. 11, comma 7, lettera e, stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica.

E' evidente, quindi, che in ossequio alla delega prevista dall'art. 4 della Legge n. 264/1999, nonché al principio dell'autonomia universitaria la valutazione del percorso scolastico, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea in esame, ben poteva – e può – essere prevista anche in mancanza dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.

III

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 - Violazione della rilevazione del fabbisogno di professionalità (Tavolo Tecnico per la definizione posti disponibili - Accordo formale Conferenza per i Rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province Autonome) - Eccesso di potere - illogicità e contraddittorietà.

III.1. L'art. 1 della Legge n. 264/1999 prevede che: *"Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti"*.

Pertanto, secondo la normativa vigente, la programmazione degli accessi al corso di laurea in medicina veterinaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In tale quadro, la stessa legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Prevede, inoltre, che la ripartizione dei posti tra le università venga effettuata tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio.

Ebbene, nel caso de quo, la determinazione del numero dei posti è illegittima, in quanto risulta essere stata adottata, con il D.M. 22 luglio 2013 n. 649, determinando il numero complessivo dei posti a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei, in base al fabbisogno professionale di medici veterinari per l'anno accademico 2013-2014 e non anche alle capacità ricettive di ogni singolo ateneo.

In particolare, nel predetto provvedimento ministeriale, se, da un lato, viene indicato l'offerta formativa degli atenei è di gran lunga superiore a tale fabbisogno professionale, dall'altro lato, viene, tuttavia, determinato di confermare la programmazione definita per l'anno accademico 2012/2013, operando, altresì, una riduzione sulla medesima offerta per le sedi che abbiano un rapporto tra veterinari e popolazione superiore alla media di riferimento ovvero che non siano in possesso di una valida certificazione rilasciata dall'European Association of Establishments of Veterinary Education (EAEVE). Ciò in palese violazione della legge n. 264/1999, la quale prevede, espressamente, l'utilizzazione di entrambi i parametri.

Più precisamente, con il D.M. 22 luglio 2013 n. 649, il M.I.U.R., pur avendo rilevato la maggiore offerta formativa deliberata dagli Atenei per l'anno accademico 2013-2014 rispetto al fabbisogno di medici veterinari, tuttavia ha ritenuto di determinare il numero dei posti disponibili in misura inferiore rispetto all'anno passato (**posti n. 832 per l'a.a. 2013/2014 a fronte di posti n. 918 per l'a.a. 2012/2013**).

Senza considerare che come risulta dalle premesse del richiamato D.M. 22 luglio 2013 n. 649, nell'ambito del Tavolo Tecnico, costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l'a.a. 2013/14 sui corsi ad accesso programmato dell'area sanitaria, la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha reso il previsto Accordo formale.

In tale quadro si contestano, pertanto, sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

III.2. Non solo, a ben vedere, non è nemmeno chiaro sulla base di quali criteri, indicazioni e parametri il predetto fabbisogno professionale sia stato determinato. Nessun documentato conto di tali elementi, invero, può dirsi essere stato a fondamento dei provvedimenti impugnati, che, pertanto, appaiono illegittimi.

Invero, in primo luogo, viene richiamato il criterio del fabbisogno relativo alla professione di medico veterinario per l'anno accademico 2013-2014, con evidente riferimento al solo livello

nazionale, determinando, in tal modo, un contrasto con i principi sulla base dei quali le norme in materia di accessi ai corsi universitari sono state emanate.

Le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, trovano ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi a garanzia che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Corte Costituzionale n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Ebbene, in un quadro di reciproco riconoscimento dei titoli, di libera circolazione dei cittadini e di stabilimento dei professionisti, l'introduzione dell'elemento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nella determinazione del numero degli studenti da ammettere ai corsi universitari, limitando tale analisi al solo livello nazionale, se non, addirittura, al fabbisogno sanitario delle singole regioni, appare illegittima, dovendosi - al più - riferire ad un quadro più ampio quale quello comunitario.

Del resto, qualsiasi medico veterinario laureatosi in Italia può liberamente svolgere la propria attività professionale in qualsiasi altro Stato membro, così come ogni medico veterinario comunitario può, liberamente e senza limiti, stabilire la propria attività professionale nel nostro paese.

Tale considerazione non solo evidenzia il contrasto della previsione normativa in esame con quelle comunitarie richiamate e con le disposizioni costituzionali rubricate, ma rende i provvedimenti impugnati del tutto illogici, non potendosi individuare la *ratio* di una normativa, che impone all'amministrazione, da un lato, di effettuare delle scelte sulla base di parametri comunque limitati territorialmente al livello nazionale, se non regionale, dall'altro, di adottare, sulla base di tali scelte, provvedimenti produttivi di effetti, diretti ed indiretti, a livello comunitario!

In secondo luogo, appare evidente l'irrazionalità e l'incostituzionalità di una normativa che impone la determinazione del numero massimo di studenti da iscrivere ai corsi universitari sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo del momento, per professionalità che entreranno nel mondo del lavoro dopo parecchi anni !!!

III.3. Tali censure, peraltro, hanno trovato, di recente, l'orientamento favorevole da parte del **T.A.R. Lazio, Sezione III bis (sentenza n. 2788 del 18 marzo 2009)**, il quale *“rimeditando ed approfondendo il proprio precedente orientamento”* ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento con il quale il ministero aveva ridotto il numero dei posti disponibili, comunicato dagli atenei, sulla base del *“fabbisogno sociale e produttivo”*, censurando il carattere nazionale dello stesso, alla luce delle esigenze comunitarie di libera circolazione delle professioni.

A tali ineccepibili considerazioni, aventi carattere generale, si è affiancata la **Segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria)**, con la quale la predetta Autorità ha ritenuto non condivisibile, dal punto di vista concorrenziale, la scelta legislativa secondo cui, per la determinazione del numero chiuso in odontoiatria, debba essere presa in considerazione la situazione occupazionale dei dentisti che operano nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, comportando tale valutazione *“una artificiosa predeterminazione del numero dei potenziali professionisti e determinando, dal punto di vista economico, un ingiustificato irrigidimento dell'offerta di prestazioni odontoiatriche, con l'effetto di restringere artificiosamente il numero dei potenziali professionisti ed innalzare il prezzo delle relative prestazioni.”*.

Senza considerare che nelle istruttorie asseritamente espletate e nei tavoli tecnici hanno partecipato anche i rappresentanti degli Ordini Professionali, in contrasto con quanto indicato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella soprarichiamata Segnalazione.

Sicché, anche alla luce di tali censure, non vi è dubbio alcuno che, anche in assenza di un dato quantitativo preciso del predetto fabbisogno professionale da parte del Ministero, in ogni caso, la

sua individuazione si sia fondata su criteri restrittivi e limitativi.

IV

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione del principio di segretezza della prova - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. – Violazione falsa applicazione del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 - Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

IV.1.La procedura concorsuale de qua risulta essere viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere.

In particolare, in molti Atenei, i candidati hanno sostenuto il test con la carta d'identità sul banco accanto al codice a barre o la scheda anagrafica degli studenti è stata ritirata durante la prova. Addirittura, in alcune sedi ai candidati è stato applicato un cartellino con i dati anagrafici, o la Commissione ha fatto chiamare nominalmente i singoli candidati, in ordine alfabetico, per la consegna degli elaborati medesimi. In tutti questi casi è stato possibile, da parte della commissione, associare il nome e la faccia dello studente al compito, contravvenendo quindi al principio dell'anonimato nell'espletamento dei concorsi pubblici.

Soprattutto quest'anno, che vede la previsione di una graduatoria unica nazionale, la potenziale identificazione di uno o più candidati ha una grave incidenza sull'intera procedura selettiva, la quale risulta essere palesemente viziata.

Inoltre, le stesse procedure di espletamento della prova di cui agli allegati del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 violano palesemente il principio dell'anonimato, atteso che è stato previsto che ciascuna prova recasse impresso un codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato, riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascuno di essi consegnati, numero di codice che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Quindi,

dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che l'aveva elaborate.

Più precisamente, il codice alfanumerico apposto sui compiti del test era facilmente abbinabile al nome del candidato, considerando anche che a questo è stato chiesto di tenere, durante la prova, il documento di identità in evidenza accanto al codice stesso. Ne consegue l'illegittimità di tale sistema, in quanto non garantisce l'anonimato dei compiti e dei candidati, con la conseguente violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento.

Al riguardo, si è espresso di recente il Consiglio di Stato in sede Consultiva (**Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233**) censurando duramente la scelta del M.I.U.R. sulle modalità di gestione del concorso di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura: *“ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate ... Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse”*.

La regola dell'anonimato dei concorrenti risulta essere espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: **Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672**; **T.A.R. Molise I, 4.6.2013 n. 396**; **T.A.R. Sardegna Cagliari I, 14.3.2013 n. 229**; **T.A.R. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457**; **T.A.R. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105**). Pertanto, si può ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al corso di laurea in medicina veterinaria a.a. 2013/2014, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento che ne inficia la legittimità.

IV.2. Peraltro, anche quest'anno - a quanto risulta - si sono verificate situazioni che hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni a studenti di

altre sedi (tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale), essendosi dimostrato il sistema previsto non in grado di assicurare quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

A ciò si aggiunga che in molti Atenei, da un lato, che i plichi contenenti gli elaborati dei candidati siano stati consegnati aperti, dall'altro lato, nessun controllo capillare sul possesso dei telefonini cellulari e tablet è stato compiuto, né erano presenti strumenti in grado di rilevarne la presenza come normalmente avviene durante le procedure concorsuali.

Anche per tali motivi i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi e conseguentemente dovranno essere annullati.

Al riguardo, si richiede espressamente l'acquisizione dei verbali dell'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

V

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio - Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi - contraddittorietà - illogicità.

V.1. Occorre, inoltre, porre in rilievo l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi.

L'art. 4 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 prevede che *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia;*

fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico; dodici (12) quesiti di biologia, dodici (12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti”.

Ebbene, il criterio di individuazione della risposta corretta, utilizzato per la selezione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile. In particolare, così come formulata la prova, i sessanta quesiti hanno potuto avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre.

Ed allora, in base a quale criterio una risposta viene considerata arbitraria o più o meno probabile, trattandosi di valutazioni sostanzialmente soggettive? Quali sono i criteri utilizzati a tal riguardo da coloro i quali hanno predisposto e scelto i quesiti e le loro risposte?

Non vi è chi non veda come l'introduzione di più criteri di valutazione delle risposte abbia, di fatto, introdotto un'alea inaccettabile nel predetto concorso pubblico, non avendo potuto il candidato più avere certezza su quale fosse la risposta corretta da segnare o, ancor peggio, se esistesse una sola risposta corretta.

In buona sostanza, lo studente non è stato messo in condizione di conoscere ex ante, con certezza assoluta, se l'opzione di risposta adottata sarebbe stata considerata corretta o meno, dovendo non solo eliminare quelle errate, ma dovendo, altresì, effettuare una valutazione circa il grado di arbitrarietà e probabilità delle diverse opzioni, senza averne gli strumenti, attesa la discrezionalità delle scelte, peraltro secondo parametri ignoti, di chi aveva redatto i quesiti.

Tutto ciò, tra l'altro, con un tempo molto limitato a disposizione degli studenti per l'espletamento della prova.

Pertanto, il criterio di svolgimento della selezione relativo all'anno accademico 2013/2014, così come regolato dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, proprio perché permeato da un elevato grado di discrezionalità, risulta essere in contrasto con i principi di ragionevolezza e trasparenza che dovrebbero contraddistinguere le procedure concorsuali, con evidente lesione, pertanto, anche della par condicio tra i candidati medesimi.

V.2. Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura con più di una risposta corretta, in evidente contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli Atenei.

Questa circostanza ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o dubbia o, addirittura con più di una risposta possibile.

V.3. L'illegittimità dell'intero sistema selettivo si è manifestata in modo ancor più stridente in considerazione del fatto che l'istituzione delle prove di ammissione non sono state precedute da adeguate attività di informazione degli studenti, sia in riferimento ai contenuti delle stesse, sia in relazione alla mancata indicazione dei testi sui quali basare una sia pur minima preparazione.

A ciò si aggiunga che non tutte le domande contenute nelle prove selettive hanno avuto come scopo quello di vagliare l'attitudine del candidato ad affrontare il corso di studi in oggetto.

In particolare, tale ultima circostanza si pone in evidente contrasto con il principio costituzionale secondo il quale deve essere garantito l'accesso ai corsi superiori ai più capaci e meritevoli, mentre il sistema dei test, nella forma adottata nel caso *de quo*, postulava soltanto

una notevole capacità mnemonica ed un lungo esercizio di apprendimento passivo da parte dello studente.

Da quanto in precedenza espresso, appare chiaro che tale illogica preferenza per le capacità meramente mnemoniche, ha posto il sistema di preselezione informatica, adottato nella fattispecie in esame, in aperto contrasto anche col principio di ragionevolezza, insito in quello di eguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione (cfr. C.d.S., Sez. IV, ordinanza 9 marzo 1999, n. 459; C.d.S., Sez. IV, ordinanza 28 settembre 1999, n. 1915).

VI

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio - Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi - contraddittorietà - illogicità.

VI.1. Un indubbio vizio di illegittimità, deriva dalla vicenda connessa all'erroneità, ambiguità o, comunque, l'inconferenza dell'oggetto e del contenuto di molte domande scelte dalla Commissione, rivolte sotto forme di quesito, sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione i partecipanti alla prova, con conseguente illegittimità della selezione.

Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile.

Emblematico è il caso della **domanda n. 39** a cui sono state attribuite dal M.I.U.R. **due risposte esatte**, nonostante il Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 ed i bandi degli Atenei prevedessero *“una soltanto”* risposta esatta. Ebbene, i candidati, trovandosi a dover scegliere tra due risposte ugualmente valide hanno perso minuti preziosi che hanno condizionato negativamente l'intero test, con conseguente alterazione, in ogni caso, dell'intera graduatoria, atteso che molti di essi, nel dubbio, hanno preferito non rispondere, vedendosi così penalizzati di 1,5 punti.

Per i quiz di accesso ai precedenti anni accademici, anche il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *“nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del “fumus boni iuris”, le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa”*. (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840).

Dello stesso avviso è stato il T.A.R. del Lazio secondo cui, *“vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del “fumus boni iuris” le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato”*. (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, 838).

VI.2. Ciò posto, l'attribuzione agli odierni ricorrenti del punteggio relativo ai sopra indicati quesiti dubbi, errati e/o con doppia risposta - atteso che molti di essi, nel dubbio, hanno preferito non rispondere, o addirittura hanno risposto in modo errato, vedendosi così penalizzati di 1,5 punti, se non di 1,9 (1,5 + 0,4) - li avrebbe potuti pienamente far rientrare tra i posti utili in graduatoria, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi, in base alla loro posizione ed al punteggio complessivo ottenuto, con conseguente ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria presso l'ateneo da ciascuno indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via indicati.

Pertanto, anche sotto tale aspetto, i provvedimenti appaiono illegittimi e devono essere annullati, in quanto in contrasto con le norme rubricate.

VII

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. - Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio - Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi - contraddittorietà - illogicità.

L'art. 4 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 prevede che *“La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.”*

La tipologia della selezione ed i relativi improvvisi criteri di scelta delle risposte, nonché le anzidette anomale situazioni verificatesi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette e, tra queste, di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che il M.I.U.R. debba dare documentato conto delle scelte operate da Cambridge Assessment e dalla Commissione di esperti, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la irrazionalità e non trasparenza.

Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi verbale del M.I.U.R., di Cambridge Assessment e della Commissione di esperti sull'attività da essi dispiegata, al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle

modalità seguite per la formulazione dei quesiti, dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di essi erano dubbi, ambigui e/o incomprensibili, ovvero privi di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Non solo. La mancanza di trasparenza sul punto ha determinato anche un evidente profilo di illegittimità della procedura, atteso che, fermo restando quanto precedentemente già dedotto in merito all'illegittimità del provvedimento del Ministero sul punto, non vi è dubbio alcuno che, in ogni caso, i predetti oscuri criteri adottati dal M.I.U.R., da Cambridge Assessment e dalla Commissione di esperti per operare la scelta sulle risposte, avrebbero dovuto essere messi a conoscenza dei candidati per permettere loro, quantomeno, di affrontare la prova secondo i medesimi parametri.

VIII

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 - Eccesso di potere - illogicità - sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale.

In particolare, risulta che non tutti i posti riservati agli extracomunitari siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a "redistribuire" tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai cittadini italiani e comunitari. Ciò anche in

considerazione della previsione, sul punto, dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, in virtù del quale viene estesa agli extracomunitari la soglia di punteggio minimo di 20 punti.

Tale atteggiamento adottato dall'amministrazione, risulta illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

Invero, tale riserva ha determinato che soggetti meno preparati, rispetto ai colleghi comunitari, si siano potuti iscrivere. Invero, non appare legittima la previsione di una riserva speciale in favore di tali soggetti a detrimento del numero dei posti complessivo.

Sotto tali aspetti, si deduce la illegittimità costituzionale di tali provvedimenti e della relativa normativa.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, presentano rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva in sovrannumero dei ricorrenti al corso di laurea de quo, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, i ricorrenti non potrebbero regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

a) Invero, l'iscrizione con riserva in sovrannumero dei ricorrenti risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, atteso che, là dove risultassero illegittimi - come sopra evidenziato - gli atti ed i provvedimenti impugnati, non potrà revocarsi in dubbio che parimenti illegittime dovranno ritenersi le esclusioni dal suddetto corso.

Tale principio sarà ancor più valido e, quindi, l'iscrizione con riserva dei ricorrenti costituirà il provvedimento cautelare più idoneo, sia, avuto riguardo alle censure dedotte avverso

l'illegittima mancata attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico c.d. "bonus maturità", per essere questa stata adottata in contrasto con le previsioni del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 - secondo la delega prevista dall'art. 4 della Legge 264/1999 - nonché dai rispettivi bandi degli Atenei, sia in riferimento all'evidenziata illegittimità della selezione e dei relativi criteri.

b) Il provvedimento di iscrizione con riserva potrà, inoltre, ritenersi assolutamente idoneo anche avuto riguardo alla contestata carenza di istruttoria circa la determinazione dei posti disponibili per l'anno accademico 2013/2014, nonché all'illegittima ridotta determinazione degli stessi, rispetto alle capacità ricettive dei singoli atenei, peraltro, di fatto, superiori al fabbisogno di medici veterinari.

c) Peraltro, a ben vedere, l'ammissione con riserva al corso di laurea in esame, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, sia in ragione del limitato numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università (che, peraltro, andrebbe a colmare quella indebita riduzione dei posti adottata dal Ministero), sia per le caratteristiche dei corsi di laurea che, per il primo anno accademico, non prevedono particolari attività di laboratorio.

Del resto, le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva (che, peraltro, negli anni addietro è risultata numericamente ben maggiore di quella richiesta quest'anno) non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti. Tant'è che, nella quasi totalità dei casi, tali iscrizioni sono state successivamente regolarizzate da apposite leggi dello Stato (**art. 1, comma 9, Legge 14 gennaio 1999, n. 4; art. 5, Legge 2 agosto 1999, n. 264; Legge 27 marzo 2001, n. 133; Legge 19 novembre 2004, n. 288**).

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico dei ricorrenti, laddove negato; praticamente irrilevanti per gli atenei, laddove concesso), nonché il giusto contemperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità

dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva in sovrannumero.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, e previa dichiarazione di non manifesta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata nel presente ricorso, Voglia:

in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva ed in sovrannumero, i ricorrenti al corso di laurea in medicina veterinaria presso l'ateneo da ciascuno indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati, o, comunque, in quelli ove il singolo ricorrente sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio punteggio complessivo conseguito, tenendo anche conto del c.d. "bonus maturità", secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013, n. 449 e dai rispettivi bandi degli Atenei;

nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo, in sovrannumero, i ricorrenti al corso di laurea in medicina veterinaria presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare; in via subordinata, annullando la graduatoria del 30 settembre 2013, con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni; in via ancora subordinata, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; in via ulteriormente subordinata, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli atenei e dal Ministero, disponendo, per lo effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti

e subendi dai ricorrenti, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in medicina veterinaria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti ed alla rilevazione del fabbisogno di medici veterinari per l'a.a. 2013/2014;
- dei verbali dei lavori di Cambridge Assessment e della Commissione di esperti, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, soprattutto con riferimento ai criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei;

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 30 ottobre 2013

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

